



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 25
del 02.05.2016 ore 21:35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2016 – 2018.
PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI. APPROVAZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	A
5	CAVO Giacomo	P
6	DI BENEDETTO Mauro	P
7	MERLO Paola	P
8	SEBASTIANELLI Giorgio	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	A
11	BISIO Stefano	P

Totale presenti **9**
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Il **Sindaco** mette immediatamente il punto in votazione in quanto la discussione si è già svolta nella seduta consiliare del 29 aprile 2016.

Pertanto la parola viene tolta al **Consigliere Benasso Giuseppe** Capogruppo della Minoranza “Voltaggio Da vivere”.

Istruttoria giuridica del Segretario Comunale:

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 n. 5) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:

- gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione (comma 1);
- a tale fine sono tenuti a presentare il documento unico di programmazione DUP entro il 31 luglio di ogni anno ed a deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, oppure entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale (ibidem);
- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, nell'osservanza dei principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. (ibidem);
- il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (comma 3);

VISTO l'articolo 174 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 n. 22) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., ai sensi del quale:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno (comma 1);
- il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio (comma 2);
- a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione (ibidem);
- il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 3);
- nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato (comma 4);

VISTO l'articolo 162 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 11) lettera a) D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. ai sensi del quale è previsto l'obbligo che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e

le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 comma 1 D.Lgs. 118/2011, che prevede che la gestione delle pubbliche amministrazioni sia conformata ai i principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 (in particolare: 1 principio dell'annualità, 2 principio dell'unità, 3 principio dell'universalità, 4 principio dell'integrità, 5 principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, 6 principio della significatività e rilevanza, 7 principio della flessibilità, 8 principio della congruità, 9 principio della prudenza, 10 principio della coerenza, 11 principio della continuità e della costanza, 12 principio della comparabilità e della verificabilità, 13 principio della neutralità, 14 principio della pubblicità, 15 principio dell'equilibrio di bilancio, 16 principio della competenza finanziaria, 17 principio della competenza economica, 18 principio della prevalenza della sostanza sulla forma), nonché ai principi contabili applicati della programmazione di cui all'Allegato 4/1, della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2, della contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3, del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiscono allegati al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili, o seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- per gli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- per gli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 11;
- la relazione dell'organo di revisione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 172 D.Lgs. 267/2000, sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiscono allegati al bilancio, oltre ai documenti previsti dal citato articolo 11 comma 3, altresì, i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (lettera a);
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/1983 convertito dalla L. 131/1983, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con la quale stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (lettera b);
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo (recte: relativo), le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (lettera c);
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (lettera d);
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di

stabilità interno (lettera e);

VISTO l'articolo 11 comma 1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che gli enti locali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, e in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, con riferimento all'allegato 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

VISTO l'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando il disposto dell'articolo 172 lettera a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTI l'articolo 232 comma 2, nonché e l'articolo 233-bis comma 3 D.Lgs. 267/2000, recanti facoltà di rinvio all'anno 2017, per i Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti, degli obblighi di adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed al conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'obbligo di adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato;

VISTI:

- l'articolo 25 L.R. 28/2007, in merito alla titolarità, in capo ai Comuni, alla individuazione delle fasce economiche di contribuzione ed esenzione nelle funzioni dei Comuni, afferenti il trasporto e la mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- l'articolo 6 comma 1 L. 328/2000, in merito alla titolarità in capo ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO l'articolo 128 D.Lgs. 163/2006, in merito alla programmazione triennale dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 EURO, e dei suoi aggiornamenti annuali, che i Comuni predispongono ed approvano, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

VISTO, altresì, l'articolo 271 D.P.R. 207/2010, in materia di programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, che dà facoltà, fra l'altro, ai Comuni, di approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo;

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti in data 11.11.2011, recante procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2016, differito, con D.M. dell'Interno in data 28.10.2015, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, è stato ulteriormente differito, con D.M. dell'Interno in data 01.03.2016, al 30 aprile 2016;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

VISTI:

- l'articolo 54 D.Lgs. 446/1997, in merito all'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, salvo quanto al comma 1-bis, in merito alla facoltà di modifica nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ma con l'esclusione dell'effetto retroattivo dell'incremento delle tariffe;
- il combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000, in merito alla non sottoposizione ai controlli relativamente agli enti che non si trovino in situazione di strutturale deficiarietà, ovvero che non abbiano deliberato lo stato di dissesto;
- l'articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, in merito alla misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al D.M. 31.12.1983;

VISTO l'articolo 1 commi 710 e 711 L. 208/2015, che stabilisce, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il conseguimento, da parte dei Comuni, di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3), tenuto conto che, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e

nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

VISTO l'articolo 40 L. 120/2010, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTE, in materia di entrata tributaria dei Comuni, le seguenti fattispecie:

- addizionale comunale IRPEF, disciplinata dall'articolo 1 D.Lgs. 360/1998, e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006;
- imposta municipale propria IMU, componente della imposta unica comunale IUC, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, istituita dall'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, e disciplinata dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., con particolare riferimento al comma 2 (modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 707 lettera b), numeri 1), 2) e 3) L. 147/2013, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, infine, dall'articolo 1 comma 10 lettera a) L. 208/2015) in materia di presupposto, con riferimento, in particolare, agli immobili diversi dall'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al comma 3 (modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012), in materia di base imponibile, ai commi 6, 6-bis, 7 e 8, in materia di aliquote, nonché all'articolo 13 L. 208/2015 in materia di esenzione dall'IMU relativamente ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché dall'articolo 1 comma 708 L. 147/2013, in materia di esenzione, a decorrere dall'anno 2014, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente della imposta unica comunale riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, istituita e disciplinata dall'articolo 1 commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, in particolare dal comma 669 (come sostituito dall'articolo 1 comma 14 lettera b) L. 208/2015), in materia di presupposto impositivo, al comma 675, in materia di base imponibile, prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), al comma 676, in materia di aliquota di base pari all'uno per mille, salva la facoltà del Comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, al comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014, in materia di facoltà, in capo al Comune, di determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, al comma 678, in materia di aliquota massima relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i.);
- tassa sui rifiuti (TARI), componente della imposta unica comunale IUC riferita ai servizi, istituita, ai sensi dell'articolo 1 commi da 641 a 665 L. 147/2013, a decorrere dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;
- T.O.S.A.P., disciplinata dal D.Lgs. 507/1993, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell'articolo 63 comma 1 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 31 comma 20 L. 448/1998;
- imposta sulla pubblicità, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell'articolo 62 comma 1 D.Lgs. 446/1997 e diritto di pubbliche affissioni, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 507/1993;

VISTI, in materia di sostituzione dei trasferimenti per il finanziamento degli enti locali:

- l'articolo 11 comma 1 lettera e) L. 42/2009, in merito alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) ad eccezione

degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

- l'articolo 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011, in merito alla cessazione, con decorrenza dall'anno 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
- l'articolo 2 comma 3 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in merito alla istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, di un Fondo sperimentale di riequilibrio di durata di tre anni (e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 L. 42/2009), alimentato con il gettito dei tributi, o quote di tributo, di cui ai commi 1 e 2;
- l'articolo 13 D.Lgs. 23/2011, in merito alla istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei detti enti locali, previa determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni dai medesimi svolte;
- l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, modificato dall'articolo 8 comma 2 lettera a) e b) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012 e dall'articolo 1 comma 119 lettera a) L. 228/2012 e, successivamente, modificato dall'articolo 10-quinquies, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, in merito ad ulteriore riduzione, in allora, del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 D.Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato dall'articolo 13 D.Lgs. 23/2011, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riduzioni, a decorrere dall'anno 2013, determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, per ciascun Comune in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE (con il limite che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i Comuni relativamente a ciascuna classe demografica, di cui all'articolo 156 D.Lgs. 267/2000);
- l'articolo 8 commi 4 lettera b) e 7 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in merito a riduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, fra l'altro, in capo ai Comuni, della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari 360 milioni di euro per il 2014, riduzione che, a decorrere dal 2015, si applica in ragione d'anno, in combinato disposto con l'articolo 47 commi 8 e 9 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni, pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con conseguente correlativa riduzione del Fondo di solidarietà comunale, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9 (in particolare dell'articolo 8, relative alla riduzione della spesa per beni e servizi, dell'articolo 15, relative alla riduzione della spesa per autovetture, dell'articolo 14, relative alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), determinati, per il 2015, con D.M. 26.02.2015;
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, in merito all'abrogazione del fondo sperimentale di riequilibrio e delle relative modalità di alimentazione, di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 2 D.Lgs. 23/2011;
- l'articolo 1 comma 380 lettera b) L. 228/2012, come modificato dall'articolo 1 comma 729 lettere a) e b) L. 147/2013, in merito all'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (di ammontare iniziale pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro);
- l'articolo 1 comma 380-ter lettera a) L. 228/2012, introdotto dall'articolo 1 comma 730 L. 147/2013, e modificato dall'articolo 1 comma 17 lettera a) L. 208/2015, in merito alla dotazione

del Fondo di solidarietà comunale (pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e pari a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, e, con decorrenza dall'anno 2016, incrementata di ulteriori 3.767,45 milioni di euro), la cui dotazione è assicurata (per 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti) attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio statale di una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni, tenuto conto che, a seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui;

- l'articolo 1 comma 380 ter lettera b) L. 228/2012, modificato dall'articolo 1 comma 17 lettera c) L. 208/2015, che demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi), i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, fra l'altro, oltre che di quanto previsto dalla lettera d) del comma 380, numeri 1) (riserva di gettito allo Stato di proventi IMU), 4) (dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale), 5) (diversa incidenza della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio) e 6) (riduzioni di cui all'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- l'articolo 1 comma 380 quater L. 228/2012, e s.m.i., che prevede, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, l'accantonamento, e la successiva distribuzione, di una quota pari al 20 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 ed al 55 per cento per l'anno 2018, dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale, tra i comuni, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e, per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016), per tale quota non operano i criteri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, e che prevede altresì che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale;
- l'articolo 1 comma 380 – sexies L. 228/2012, modificato dall'articolo 1 comma 17 lettera e) L. 208/2015, che prevede che l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, sia ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015, e che, a decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, sia accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base, con ripartizione in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- l'articolo 47 comma 9 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che reca i criteri delle riduzioni, in particolare, della spesa per beni e servizi (di cui all'articolo 8), nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2015 al 2018 (con penalizzazione per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e ulteriore penalizzazione per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori in misura inferiore al valore mediano), della spesa per autovetture, nella misura di 1,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, nonché della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

- l'articolo 1 comma 435 L. 190/2014, che stabilisce nuova riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

VISTI, in merito alle misure di contenimento della spesa:

- l'articolo 6 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., con particolare riferimento: **a)** al comma 3, prorogato, in ultimo, dall'articolo 10 comma 5 D.L. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2016, al 31 dicembre 2016) (in merito alla riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, con decorrenza primo gennaio 2011, delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo); **b)** al comma 7 (limite della spesa annua, non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, per studi ed incarichi di consulenza, finalizzata precipuamente alla valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni), e, altresì, all'articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2011 (ulteriore limite della spesa annua, non superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 6 comma 7 D.L. 78/2010, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti) e, altresì, all'articolo 14 comma 1 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 (fermi i precedenti limiti di spesa, divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, fra l'altro, al 4,2% in relazione alle amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro); **c)** al comma 8 (limite della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009); **d)** al comma 9 (divieto delle spese per sponsorizzazioni); **e)** al comma 12 (limite, con decorrenza 2011, non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, alla spesa annua per missioni, e fatta eccezione per il personale in convenzione); **f)** al comma 13 (limite, con decorrenza 2011, non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, della spesa annua per attività esclusivamente di formazione), **g)** al comma 14, nonché all'articolo 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limite della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011);
- l'articolo 3 comma 4 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limitatamente alle amministrazioni centrali, riduzione dei canoni di locazione passiva, a decorrere dal primo gennaio 2015, e comunque per i contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data del 14.08.2012, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto);
- l'articolo 8 comma 4 lettera b) D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prescrive la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, fra l'altro, da parte dei Comuni, per un ammontare pari, per il 2014 e per il 2015, a 360 milioni di euro;

VISTI, in merito alle misure di contenimento della spesa di personale:

- l'articolo 9 comma 1, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., di divieto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, prorogato, fino al 31.12.2014 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) D.P.R. 122/2014, del superamento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, da conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, e ferme le progressioni di carriera di natura giuridica, la maternità, la malattia, l'effettiva presenza in servizio, l'indennità per vacanza contrattuale);
- l'articolo 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, come modificato dall'articolo 1 comma 456 L. 147/2013, in merito al divieto di superamento, a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, del corrispondente importo dell'anno 2010;
- ancora l'articolo 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, in merito alla automatica riduzione delle dette somme in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'articolo 9 comma 17 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, come modificato, per il 2014, dall'articolo 1 comma 453 L. 147/2013 e, per il 2015, dall'articolo 1 comma 254 L. 190/2014, che prevede il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, e fatte salve le procedure negoziali e contrattuali, per gli anni 2013, 2014 e 2015 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che ha disposto, senza efficacia retroattiva, la incostituzionalità sopravvenuta, in particolare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della citata normativa;
- l'articolo 9 comma 28 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., i cui limiti, relativamente agli enti locali, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, recante limite della spesa annua, a decorrere dall'anno 2011, in misura del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, in relazione alla spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in relazione alla spesa per somministrazione di lavoro, lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1 lettera d) D.Lgs. 276/2003, e s.m.i., con possibilità, con decorrenza dal 2013, di superamento del predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;
- ancora il citato articolo 9 comma 28, che dispone la non applicazione delle limitazioni agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 L. 296/2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e con l'ulteriore prescrizione che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste, il limite di è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

VISTO l'articolo 16 comma 18 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, che ha disposto la non applicabilità ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti delle disposizioni di cui all'articolo 82 D. Lgs. 267/2000, ivi compreso il diritto al gettone di presenza, a fare data dal 25.05.2014 la corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri comunali, tenuto conto delle determinate ai sensi del D.M. 119/2000 di cui all'art. 82 comma 8 D.Lgs. 267/2000, tenuto conto delle facoltà riduttiva di cui all'art. 82 comma 11 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e della riduzione obbligatoria del 10% prevista dall'articolo 1 comma 54 della L. 266/2005, nonché dell'ulteriore riduzione del 3% ai sensi dell'articolo 5 commi 6 e 7 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010

VISTO l'articolo 204 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1 comma 539 L. 190/2014, ai sensi del quale l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui

VISTO l'articolo 166 D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., che prevede l'iscrizione di un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30, incrementato allo 0,45 nel caso l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 D.Lgs. 267/2000, e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2016, differito, con D.M. dell'Interno in data 28.10.2015, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, è stato ulteriormente differito, con D.M. dell'Interno in data 01.03.2016, al 30 aprile 2016, e che, ai sensi dei medesimi D.M., il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, e, in conseguenza del differimento del termine del bilancio, gli enti locali sono tenuti a presentare la nota di aggiornamento del DUP entro il 28 febbraio 2016;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 23/2016 del 13.04.2016 è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con deliberazione C.C. n. 15/2016 del 29.04.2016, è stato approvato il DUP 2016-2018;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Voltaggio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 D.Lgs. 118/2011;
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, ivi compresa quella relativa al calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 204 comma 1 D.Lgs. 267/2000, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1 comma 539 L. 190/2014, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri destinate a questa finalità;

DATO ATTO CHE:

1. con deliberazione C.C. n. 12/2015 del 22.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, penultimo esercizio finanziario approvato;
2. relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'articolo 14 D.L. 55/83 convertito in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, relativamente alla disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie (di cui alle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978, nonché all'art. 14 D.L. 55/83 conv. in L. 131/1983), da cedere in proprietà o diritto di superficie, si dà atto che il Comune, non dispone, allo stato, di aree all'uopo destinate,
3. relativamente ai servizi a domanda individuale, ai sensi dell'articolo 6 D.L. 55/1983 convertito in L. 131/1983, il Comune gestisce direttamente i servizi del peso pubblico e della mensa scolastica, come riassunti nel prospetto Allegato A) della deliberazione G.C. n. 21/2016 del 13.04.2016, e la cui disciplina tariffaria è pure prevista ai sensi della prefata deliberazione G.C. n. 21/2016, dando atto che la quota di copertura dei costi complessivi dei medesimi servizi, finanziata con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, è pari al 84,21%;
4. in merito alla determinazione dei limiti di reddito per i servizi locali, nonché delle tariffe e dei prezzi dei servizi locali ed alla relativa percentuale di copertura, si richiama la prefata deliberazione G.C. n. 21/2016 del 13.04.2016;
5. in ogni caso, in ordine agli obblighi di tassi minimi di copertura relativamente ai servizi pubblici, di cui all'articolo 244 comma 8 lettera c) D.Lgs. 267/2000, non sussiste presupposto (dissesto finanziario), né il Comune non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;
6. ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, e tenuto conto della facoltà prevista dall'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, in merito alle deliberazioni con le quali sono determinati, fra l'altro, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, si richiamano la deliberazione C.C. n. 16/2016 in data 29.04.2016, in materia di aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la deliberazione C.C. n. 18/2016 in data 29.04.2016, relativamente all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF (tenuto conto della deliberazione C.C. 19/2011 in data 18.04.2011 e la deliberazione C.C. n. 38/2011 in data 17.06.2011, con le quali si provvedeva all'istituzione ed all'ordinamento del relativo tributo, dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune, a fare data dall'anno 2011 ed altresì la deliberazione C.C. n.33/2014 del 30.09.2014, come modificata dalla deliberazione C.C. n.58/2014 del 10.12.2014, di approvazione di modifica alle aliquote), la deliberazione G.C. n. 22/2016 del 13.04.2016, relativamente alle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni, la deliberazione C.C. n. 19/2016 in data 29.04.2016, relativa all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI, la deliberazione C.C. n. 17/2016 in data 29.04.2016, relativa all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TASI;
7. relativamente agli adempimenti di cui all'articolo 25 L.R. 28/2007, in ordine alle fasce di reddito, per l'anno 2016, si richiama quanto previsto in sede della prefata deliberazione G.C. 21/2016;
8. per quanto attiene i servizi pubblici a domanda individuale, si opera riferimento a quanto sopra, e, per quanto attiene gli altri servizi pubblici, , le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, quota acquedotto (ai sensi dell'articolo 154 D.Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 29 e 30 L. 448/1998) e quota fognatura e depurazione (ai sensi dell'art. 155 D.Lgs. 152/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 commi 28 e 30 L. 448/1998, essendo il medesimo gestito direttamente dal Comune, ai sensi dell'articolo 147 comma 2-bis lettera a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. per quanto concerne il Fondo di solidarietà, si stima in negativo euro 81.111,00;
10. relativamente al fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 01 gennaio 2016, si stima in euro 15.322,00;

11. con deliberazione G.C. n. 45/2014 del 10.10.2014 e con deliberazione C.C. n. 12/2014 del 07.06.2014 si è provveduto, rispettivamente, a stabilire la non corresponsione dell'indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori Comunali, e la non corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri comunali, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 16 comma 18 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, non è prevista la corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri comunali;
12. ai sensi dell'articolo 53 comma 23 L. 388/2000, come modificato dall'articolo 29 comma 4 L. 448/2001, che abilita gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, e fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) D.Lgs. 267/2000, con la finalità, anche, di operare un contenimento della spesa, all'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, è confermata l'opzione organizzativa, finalizzata al contenimento di spesa, nonché in considerazione dell'assenza di figure di categoria adeguata in sede di organico, comportante l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico Urbanistica e Edilizia privata, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio gestione del personale e del Servizio contratti al Segretario Comunale, del servizio tecnico manutentivo ad organo di governo;
13. ai sensi dell'articolo 39 comma 1 L. 449/1997 e s.m.i. e dell'articolo 91 comma 2 D.Lgs. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 ed il piano annuale delle assunzioni 2016, negativo, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 13/2016 in data 18.03.2016;
14. si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni Enti Locali, per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 15 e 17 C.C.N.L. del 01.04.1999, nonché relativamente al C.C.N.L. dei Segretari Comunali, tenuto conto del blocco dei rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 9 comma 17 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, come modificato, per il 2014, dall'articolo 1 comma 453 L. 147/2013 e, per il 2015, dall'articolo 1 comma 254 L. 190/2014, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni del personale;
15. relativamente all'adozione degli schemi dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 nonché dell'Elenco Annuale 2016, di cui all'articolo 128 D.Lgs. 163/2006, si richiama la deliberazione G.C. n. 06 in data 15.01.2016;
16. si è tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 92 comma 7 D.Lgs. 163/2006, circa la quota complessiva, non superiore al 10% del totale, degli stanziamenti per progettazione;
17. si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 D.P.R. 207/2010, circa il fondo, pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma delle opere pubbliche, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 240 D.Lgs. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori;
18. ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 380/2001, in materia di contributo di costruzione, con riferimento all'aggiornamento del costo di costruzione si opera rimando alle disposizioni regionali vigenti, mentre, con riferimento alla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, si dà atto della vigenza delle misure indicate dalla deliberazione G.C. n. 11 in data 25.01.2002;
19. ai sensi dell'articolo 2 comma 48 L. 662/1996, si tiene conto che deve essere prevista apposita dotazione e corrispondente destinazione delle somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli eventuali abusi edilizi;
20. si tiene conto della destinazione vincolata degli eventuali proventi derivanti da monetizzazione ad opera di strumenti urbanistici convenzionati;
21. si è tenuto conto della L.R. 15/1989 e s.m.i., in merito agli utilizzi di quota dei proventi urbanistici per gli utilizzi a favore degli edifici destinati al culto e pertinenze funzionali

all'esercizio del culto, all'uopo richiamando la deliberazione C.C. n. 21 in data 29.04.2016;

22. i proventi derivanti da concessioni edilizie vengono devoluti al finanziamento di opere di urbanizzazione allocate al Titolo II della Spesa, dando atto che non sono previsti utilizzi al Titolo I della Spesa, devoluti al finanziamento di manutenzione ordinaria del patrimonio, in coerenza con la facoltà prevista dall'articolo 2 comma 8 L. 244/2007, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 L. 190/2014, recante vincolo di utilizzo per i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, relativamente agli anni dal 2008 al 2015;
23. si è tenuto conto, per il ricorso a nuovo indebitamento, di quanto disposto dall'articolo 204 D.Lgs. 267/2000 (come modificato, in ultimo, dall'art. 1 comma 539 L. 190/2014), che prevede il limite percentuale pari all'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014 e del 10 a partire dall'anno 2015, relativamente all'importo annuo degli interessi al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente;
24. ai sensi dell'articolo 62 comma 8 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, il Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
25. si è tenuto conto della destinazione ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., in materia di vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, all'uopo operando richiamo alla deliberazione G.C. n. 19/2016 in data 18.03.2016;
26. si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.Lgs. 507/1993, della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni;
27. in applicazione del punto 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 D.Lgs. 118/2011, è istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità, in misura corrispondente al 55 per cento dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata);
28. il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'articolo 166 D.Lgs. 267/2000, anche tenuto conto della modifica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012;

DATO ATTO, con particolare riferimento alle misure di contenimento della spesa del rispetto:

- dell'articolo 9 comma 1, comma 2-bis e comma 17 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., in materia di limiti alla spesa a titolo di trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio;
- dell'articolo 9 comma 28 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., recante limite della spesa annua, in relazione alla spesa per personale a tempo determinato e tipologie assimilate;
- dell'articolo 6 del citato D.L. 78/2010, con particolare riferimento al comma 3 (riduzione delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), , al comma 7 (limite della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, nonché all'articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2011, nonché all'articolo 14 comma 1 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, dando atto che il supporto all'ufficio Tecnico Urbanistica Edilizia privata e il supporto all'ufficio Tecnico Lavori Pubblici configurano prestazione di servizi di assistenza specialistica necessaria all'esercizio di funzione obbligatoria in capo al Comune per espressa disposizione normativa, con particolare riferimento all'articolo 3 D. Lgs.

216/2010 ed all'articolo 21 L. 42/2009, risultando il Servizio Tecnico compreso nei servizi obbligatori in capo al Comune, configura altresì risparmio di spesa rispetto alla diversa opzione di assunzione di personale, e non appare infine coerente con la finalità espressamente prevista dalla disposizione di legge, quella della valorizzazione delle professionalità interne alla Pubblica Amministrazione, in quanto non è presente figura dotata della necessaria competenza di natura tecnica per la gestione dell'Ufficio Tecnico, ferma restando la competenza giuridico amministrativa in capo al soggetto incaricato della responsabilità del Servizio, il Segretario Comunale, ferma restando diversa opzione organizzativa in caso di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, al comma 8 (limite della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), dando atto che non ne esistono, 9 (divieto delle spese per sponsorizzazioni), dando atto che non ne esistono, al comma 12 (limite alla spesa annua per missioni, non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, e fatta eccezione per il personale in convenzione), dando atto che non ne esistono, al comma 13 (limite della spesa annua per attività esclusivamente di formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), dando atto che la spesa a tale titolo rispetta la riduzione, al comma 14, nonché all'articolo 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limite della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011), dando atto che la spesa a tale titolo rispetta la riduzione, nonché all'articolo 3 comma 4 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limitatamente alle amministrazioni centrali, riduzione dei canoni di locazione passiva, a decorrere dal primo gennaio 2015, e comunque per i contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data del 14.08.2012, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto);

DATO ATTO CHE, in forza della approvazione del bilancio:

- è previsto il ricorso all'ulteriore indebitamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D. Lgs. 267/2000, in sede di atto fondamentale, il Consiglio Comunale si esprime in merito alla stipula di contratto di finanziamento a tasso fisso con la CDP S.p.A., di euro 55.000,00 per l'anno 2016 e di euro 62.000,00 per l'anno 2017, per completamento rifacimento impianto pubblica illuminazione e con ricerca di cespiti da reperire dal risparmio energetico derivante;
- è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D. Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate (servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati a società Econet S.r.l., servizio smaltimento in discarica a società S.R.T. S.p.A., trasporto pubblico locale mediante C.I.T. S.p.A., servizio riscossione in via diretta, servizio illuminazione votiva mediante concessione, servizio idrico integrato in via diretta);
- non sono previsti, allo stato, acquisti o alienazioni immobiliari, o permuta, appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- le norme speciali sopra citate;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la relazione dell'organo di revisione contabile, Dott. Cesare Geninatti, contenente il prescritto parere favorevole sul bilancio 2016 e relativi allegati;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 09;**
- **astenuti: 00;**
- **votanti: 09;**
- **voti favorevoli: 07;**
- **contrari 02 (Benasso Giuseppe e Bisio Stefano);**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2016-2018, completo degli allegati indicati dall'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dall'articolo 172 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché della nota integrativa di cui all'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensiva, a propria volta, dei contenuti previsti dalla legge, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unito ma depositati presso l'ufficio Finanziario;
2. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che, in forza della approvazione del bilancio:
 - è previsto il ricorso all'ulteriore indebitamento e, pertanto, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera h) D. Lgs. 267/2000, in sede di atto fondamentale, il Consiglio Comunale si esprime in merito alla stipula di contratto di finanziamento a tasso fisso con la CDP S.p.A., di euro 55.000,00 per l'anno 2016 e di euro 62.000,00 per l'anno 2017, per completamento rifacimento impianto pubblica illuminazione e con ricerca di cespiti da reperire dal risparmio energetico derivante;
 - è approvato il modello di gestione dei pubblici servizi, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D. Lgs. 267/2000, ivi comprese le opzioni per la riscossione delle entrate (servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati a società Econet S.r.l., servizio smaltimento in discarica a società S.R.T. S.p.A., trasporto pubblico locale mediante C.I.T. S.p.A., servizio riscossione in via diretta, servizio illuminazione votiva mediante concessione, servizio idrico integrato in via diretta);
 - non sono previsti, allo stato, acquisti o alienazioni immobiliari, o permutate, appalti e concessioni, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) D.Lgs. 267/2000;
3. Di confermare l'utilizzo della facoltà, prevista dall'articolo 232 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di differire all'esercizio 2017 sia l'adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l'adozione del piano dei conti integrato;
4. Di confermare l'utilizzo della facoltà, prevista dall'articolo 233-bis comma 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di differire all'esercizio 2017 la redazione del bilancio consolidato;

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)*

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele Bisio*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **21/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **05/06/2016**.

Dalla Residenza Comunale, li **21/05/2016**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)